

## Termini e Condizioni

### Progetto ES Records

#### Art. 1 - Sottoscrittori

##### Committente

Nome - Cognome: Francesco Raja  
Cod. Fisc.: RJAFNC99T17B963M  
Indirizzo: Via Giuseppe Capaldo, 7  
Cap: 80128  
Comune: Napoli  
Prov: NA  
Telefono: 375 526 4657  
E-mail: [es@esrecords.it](mailto:es@esrecords.it)

---

#### Art. 2 - Parti del contratto

Per "cliente" si intende colui che ha richiesto al "committente" l'erogazione di determinati servizi a fronte di un corrispettivo economico.

Per "committente" si intende colui che si avvale dell'aiuto del "collaboratore" al fine di erogare i servizi richiesti dal "cliente".

Per "collaboratore" si intende colui che si interfaccia in maniera diretta col "committente" al fine di erogare i servizi richiesti dal "cliente", soggetto con il quale ha un rapporto di tipo indiretto.

#### Art. 3 - Oggetto del contratto e durata

1. Per far fronte alle esigenze sorte da parte del cliente e nell'ambito dell'attività si rende necessaria la collaborazione con il commissionario in qualità di (inserire la posizione che ricoprirà) in forma di collaborazione occasionale.
2. La collaborazione sarà realizzata in sinergia con gli altri collaboratori (se presenti).
3. Il presente contratto ha validità da (data inizio) ed il committente si riserva la facoltà di cessare lo stesso in qualsiasi momento.

#### Art. 4 - Compenso: modalità e termini di pagamento.

1. Il compenso per il "collaboratore" verrà definito di volta in volta (secondo una serie di criteri utilizzati dal committente) sulla base delle esigenze manifestate dal cliente.
2. Il pagamento del compenso avverrà, mediante bonifico bancario, entro 14 giorni dal momento in cui il "cliente" provvederà al pagamento del saldo del progetto al "committente".

#### Art. 5 - Patto di non concorrenza

Ai sensi dell'art. 2125 c.c., a partire dalla data di cessazione del seguente contratto, il collaboratore si impegna a non prestare l'attività di (specificare il tipo di attività) a favore dei clienti per i quali il committente ha erogato servizi, per un periodo pari a 3 (TRE) mesi. Resta intoccabile il diritto ad erogare servizi in altri campi d'attività rispetto a quelli precedentemente indicati.

La limitazione è valida nelle seguenti zone: ITALIA.

#### Art. 6 - Obblighi di confidenzialità e non divulgazione

- Il Collaboratore si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni Riservate acquisite dalla parte Committente e del Cliente ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
- Il Collaboratore, inoltre, si impegna a adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni ed i materiali ricevuti, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse.

- Il Collaboratore non potrà trasferire, utilizzare, riprodurre e copiare i materiali ricevuti senza il consenso scritto del Committente o del Cliente.

### **Art. 7 - Proprietà intellettuale**

Il materiale condiviso da parte del Committente e del Cliente rimangono di proprietà degli stessi e saranno concessi soltanto al fine di svolgere una corretta erogazione dei servizi.

In nessun caso il Collaboratore potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al materiale ricevuto.

### **Art. 8 - Modalità e tempi di erogazione dei servizi richiesti**

Il Collaboratore si impegna ad erogare i servizi richiesti da parte del Committente secondo le seguenti indicazioni:

- Il Collaboratore dovrà impegnarsi a consegnare i servizi richiesti entro la data indicata all'interno del contratto stipulato tra il Committente ed il Cliente. Qualora il Committente dovesse ricevere i servizi richiesti oltre la data indicata si riserverà il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, trattenendo qualsiasi compenso concordato col Collaboratore.
- Il Collaboratore altresì si impegna ad erogare i servizi richiesti secondo i criteri indicati all'interno del documento "Nome del Documento" in allegato al seguente contratto.

### **Art. 9 - Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto si risolve di diritto (art. 1456 C.C.) autorizzando il Committente ad interrompere i servizi senza preavviso qualora il Collaboratore non rispetti gli obblighi citati negli articoli precedenti.

Il Committente ha inoltre il diritto di intraprendere azioni legali qualora uno o più dei già menzionati punti gli cagioni danno.

### **Art. 6 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le parti:

sono raccolti e trattati elettronicamente con lo scopo di:

- attivare e mantenere nei confronti del collaboratore le procedure per l'esecuzione dei servizi richiesti;
- mantenere un privato archivio di collaboratori;
- potranno essere comunicati a soggetti terzi delegati all'espletamento delle attività necessarie solo per l'esecuzione del contratto stipulato, ma in nessun altro caso ceduti, venduti o barattati.

Titolare del trattamento è Francesco Raja.

### **Art. 7 - Comprensione ed accettazione**

Il collaboratore riconosce di aver preso visione del presente contratto, di comprendere e accettare i punti in esso contenuti. La sottoscrizione del presente contratto da parte del collaboratore rappresenta la integrale ed esclusiva accettazione di tutte le clausole contenute nel presente contratto. Il collaboratore riconosce altresì che tale contratto è l'espressione completa ed esclusiva dell'accordo tra le parti, le quali soprassedono a tutte le clausole verbali e scritte e a tutte le altre comunicazioni tra le parti relative al soggetto del contratto stesso.

---

Dichiaro di accettare tutte le clausole ed eventuali modifiche concordate bilateralmente durante il periodo di validità del suddetto, che saranno ivi allegare.